



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

CAPITOLATO TECNICO

**Servizi di copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale civile verso terzi per
atto/fatto di amministratori e/o dipendenti dell'AIFA**

per il triennio 01/01/2018-01/01/2021

CIG 72925789BC

SOMMARIO

Definizioni	3
Condizioni	4

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, viene attribuito il significato qui di seguito precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente-Assicurato:	l'AIFA, organismo della Pubblica Amministrazione che stipula questa assicurazione.
Sinistro:	si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni.
Dipendente:	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori e a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti profili professionali: Direttore Generale, Presidente, Amministratori, Membri del Collegio dei Revisori, Dirigenti Amministrativi Tecnici II fascia, Dirigenti Amministrativi Tecnici I livello (sanitari), Dipendenti, Collaboratori, Comandi ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'Aifa, nessuno escluso, identificati nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con l'AIFA.
Gli Assicuratori:	chi assicura il rischio.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Durata del Contratto:	dalle ore 00.00 del 01/01/2018 alle ore 00.00 del 01/01/2021 La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della durata del contratto.
Foro competente:	Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

- Responsabilità Civile:** la responsabilità civile che possa gravare sull'Ente Contraente-Assicurato ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi, ivi inclusa la lesione degli interessi legittimi, da parte dei soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'Ente debba rispondere.
- Resp. Amministrativa:** la responsabilità che incombe sul soggetto che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato, con dolo o colpa grave, una Perdita Patrimoniale al Contraente, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
- Resp. Amm. - Contabile:** la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
- Indennizzo:** la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
- Massimale:** la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

CONDIZIONI

Le seguenti condizioni regolano l'assicurazione della Responsabilità Patrimoniale Civile verso Terzi per atto/fatto di Amministratori e/o Dipendenti dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco.

Si precisa che le seguenti condizioni sono da inserire OBBLIGATORIAMENTE nel Capitolato di Polizza predisposto dalla Compagnia offerente sulla base dei propri formulari e sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza - FATTE SALVE EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE e/o AGGIUNTIVE offerte nel Capitolato di Polizza medesimo nei termini e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di Responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e di Responsabilità contabile.

1. Oggetto dell'Assicurazione: Responsabilità Civile patrimoniale verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione all'Ente Contraente per le perdite patrimoniali conseguenti a un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi, ivi inclusa la lesione degli interessi legittimi, da parte dei soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'AIFA debba rispondere ai sensi di legge - rientrando espressamente in tale categoria di soggetti i seguenti profili professionali: direttore generale, presidente, amministratori, membri del collegio dei revisori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, comandi e ogni prestatore di lavoro che operi per l'AIFA, nessuno escluso. La garanzia non comprende le perdite patrimoniali derivanti da comportamento doloso o qualificato tale dalla legge o da fatto gravemente colposo.

Ai sensi dell'art 1917 c.c. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del massimale per sinistro.

2. Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

3. Perdite Patrimoniali per l'attività connessa alla gestione delle risorse umane

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa al reclutamento, all'assunzione e alla gestione delle risorse umane.

4. Estensione D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Assicurato indicato sulla scheda di copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni del Contratto, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si intendono, pertanto, comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- a. "Datore del lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura deve operare pienamente anche in caso di dipendenti indicati sulla scheda di copertura che non abbiano seguito un corso *ad hoc*, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo D. Lgs. n. 81/2008;
- b. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

5. Contratti di appalto di servizi e forniture ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016

Si precisa che la garanzia di cui alla polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, da taluno dei dipendenti dell'Assicurato indicati sulla scheda di copertura, in conseguenza di attività svolte nell'ambito delle procedure di acquisizione e gestione di servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. anche di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nessuna esclusa.

6. Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. n. 196/2003

Si precisa che la garanzia di cui alla polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei dipendenti dell'Assicurato indicati sulla scheda di copertura a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 del codice civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 del codice civile.

7. Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'AIFA debba rispondere ai sensi di legge (intendendosi per tali i seguenti profili professionali: direttore generale, presidente, amministratori, membri del collegio dei revisori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, comandi ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'AIFA, nessuno escluso) in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

8. Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimale per sinistro:
<i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno € 8.000.000,00 = per sinistro)</i>
Massimale Aggregato Annuo complessivo:
<i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno € 20.000.000,00 = annuo)</i>
Massimale annuo di corresponsabilità:
<i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno € 20.000.000,00 = annuo)</i>

Eventuali Franchigie - si precisa che le franchigie eventuali non potranno essere superiori ad € 5.000,00 = per sinistro

Non è consentita l'applicazione di Scoperti.

Nel caso di recesso anticipato da parte dell'AIFA i massimali aggregati annui (complessivo e corresponsabilità) verranno rimodulati in proporzione alla durata effettiva del contratto.

9. Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Durata del Contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i sinistri siano stati posti in essere (*periodo illimitato di garanzia retroattiva*), purché tali sinistri non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)

10. Garanzia Postuma

L'assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di n. _____ (*indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. cinque anni*) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito nel presente Capitolato Tecnico.

Altresì, allorché il Dipendente nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di n. _____ (*indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di*

almeno n. cinque anni) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito nel presente Capitolato Tecnico.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti del soggetto licenziato per giusta causa, laddove la causa del licenziamento sia connessa al sinistro. Qualora il licenziamento per giusta causa non sia correlato al sinistro, per il quale è prevista la copertura assicurativa, la polizza manterrà la sua operatività.

(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)

11. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.

(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)

12. Rischi esclusi / Limitazioni della copertura

(Indicare gli eventuali rischi esclusi)

*Si precisa che **non è possibile includere** tra i Rischi esclusi / Limitazioni della copertura le seguenti clausole:*

- a. esclusione della copertura per sinistri relativi alle responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;*
- b. esclusione della copertura per sinistri relativi alla responsabilità Civile Professionale Medica in virtù della quale l'Assicuratore non risponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino direttamente o indirettamente da richieste di risarcimento originate, connesse o conseguenti all'esercizio di attività professionali connesse con la fornitura di servizi medici, sanitari, veterinari, consulenze legate alle attività qui descritte;*
- c. limitazione della copertura in caso di vincolo di solidarietà in virtù della quale in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato;*
- d. limitazioni/esclusioni relative alla copertura di cui al precedente paragrafo 5.*

16. Condizioni migliorative e/o aggiuntive

(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)

17. Diritto di recesso

Si applica l'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di diritto di recesso dal Contratto esercitabile dall'AIFA.

Si precisa che non sono stati denunciati/aperti sinistri nell'ultimo triennio.

Si indica, infine che il **Monte Retribuzioni** da bilancio consolidato AIFA 2016 - comprensivo dei seguenti profili professionali: Direttore Generale, Presidente, Amministratori, Membri

del Collegio dei Revisori, Dirigenti Amministrativi Tecnici II fascia, Dirigenti Amministrativi Tecnici I livello (sanitari), Dipendenti, Collaboratori, Comandi ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'Aifa, nessuno escluso - è pari ad **Euro 17.969.798,76=**.